Trasmissione telematica dell' accertamento di morte: a chi spetta?

Data 19 aprile 2015
Categoria medicina_legale

Il comma 303 della legge numero 190 del 23 dicembre 2014 prevede che «A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica".

Ma chi e' tenuto all' obbligo?
Una circolare INPS del 13 febbraio ha creato molta confusione e disorientamento in quanto sembra riferirsi (erroneamente) ad alcune caratteristiche del medico di famiglia.

Vanno chiariti alcuni punti:
-Il medico che constata il decesso di un paziente fa, appunto, una "constatazione". Puo' trattarsi del medico di famiglia o di un qualsiasi medico che si trovi casualmente in loco.
Il modulo da lui riempito (la "constatazione di decesso")NON e' l' Accertamento" richiesto dalla legge finanziaria.
-Il "medico curante" poi compila il famoso "modulo ISTAT" ossia la denuncia della causa di morte.
-La procedura non e' conclusa: dopo la 15^ ora dalla constatazione si ha l' intervento del "medico necroscopo" che accerta la morte e spedisce al Comune il certificato necroscopico (appunto il certificato di morte).

Il medico necroscopo e' figura del tutto distinta dal medico di famiglia e da quello di Continuita' Assistenziale, ed e' nominato dalla ASL. Negli Ospedali questa funzione e' svolta dal Direttore Sanitario o da un delegato.

E' su questo sanitario che ricade, a norma della Legge citata all' inizio, il nuovo obbligo. Sembrerebbe tuttavia chiaro che la procedura concreta dell' invio debba essere presa in carico dalla struttura sanitaria (ASL o Ospedale) a cui fa capo il necroscopo. La stessa struttura che gia' invia il certificato necroscopico al Comune ora ne inviera' una copia anche all' INPS.

Cio' che ha confuso tanti medici sono i riferimenti contenuti nella Circolare INPS a strumenti che sarebbero tipici invece del Medico di Famiglia (ove cita, ad esempio, i certificati di malattia e il PIN dispositivo) e ad una confusione terminologica tra constatazione ed accertamento di decesso.

DanieleZamperini

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 5/11/2026 alle ore 12:45 | Pagina 1 di 1